**Schema**

**Convenzione per la realizzazione**

**di tirocini finalizzati all’inclusione sociale**

(ai sensi de: L.R. n.23 del 05/08/2013, L. R. n. 14 del 7/04/2015,

R.R. n.3 del 10/03/2017, D.lgs. n. 147/2017

e del Regolamento dell’Ambito territoriale di Molfetta-Giovinazzo

per l’attuazione dei tirocini di inclusione sociale)

**TRA**

Soggetto Promotore \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_- con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ CAP \_\_\_\_\_\_\_- Comune \_\_\_\_\_\_\_Prov. di \_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**E**

Soggetto Ospitante \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ con sede legale in \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_CAP \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Comune \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Prov. di \_\_\_\_ Codice Fiscale \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Partita Iva \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ rappresentato da \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, in qualità di \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_

PREMESSO CHE:

il tirocinio non costituisce un rapporto di lavoro ma un’opportunità finalizzata a sostenere le scelte professionali e favorire l’acquisizione di competenze mediante la conoscenza diretta del mercato del lavoro, agevolando l’inserimento o il reinserimento anche dei soggetti esclusi o a rischio di esclusione;

il tirocinio non può essere utilizzato per attività che non siano coerenti con gli obiettivi del tirocinio stesso;

i tirocinanti non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante;

i tirocini oggetto della presente convenzione possono essere rivolti esclusivamente a soggetti che risultano beneficiari della Misura denominata “REI” , ai sensi del D.lgs. n. 147/2017;

i tirocinanti, ai sensi dell’art. 2 comma 1 lett. a) del D.lgs. 81/08 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro), devono essere intesi come “lavoratori” ai fini ed agli effetti delle disposizioni del medesimo decreto;

i tirocinanti non possono realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante anche se relativi a profili professionali diversi e anche se svolti presso unità produttive diverse;

i soggetti sottoscrittori si impegnano al rispetto di quanto normato della L.R. n.23 del 05/08/2013, L. R. n. 14 del 7/04/2015 , del R.R. n.3 del 10/03/2017 e del D.lgs. n. 147/2017)

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

**Articolo 1 – Oggetto della Convenzione**

Il soggetto ospitante si impegna ad accogliere, presso le sue strutture ed unità operative, i tirocinanti ritenuti idonei al profilo richiesto in base alla valutazione del soggetto promotore, nei limiti numerici previsti dalla richiamata normativa.

Alla presente Convenzione è allegato lo schema di Progetto individuale di tirocinio (d’ora innanzi progetto individuale) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione e che verrà utilizzato dalle parti sottoscrittrici, unitamente con il singolo tirocinante, per regolare gli obiettivi, le modalità e le regole di svolgimento del tirocinio stesso.

**Articolo 2 – Obblighi del soggetto promotore**

Il soggetto promotore, garante della qualità e regolarità del tirocinio in relazione alle finalità definite nel progetto individuale:

* favorisce l’attivazione dell’esperienza di tirocinio supportando il soggetto ospitante;
* designa un tutor, in qualità di responsabile delle attività, per ogni progetto individuale, fino ad un numero massimo di 5 progetti, con il compito di monitorarne e verificarne l’attuazione;
* promuove il buon andamento dell’esperienza di tirocinio attraverso un’azione di accompagnamento e monitoraggio in itinere in raccordo con il tutor del soggetto ospitante;
* rimborsa, in favore dei soggetti ospitanti, le spese ammissibili relative all’attivazione del tirocinio;

**Articolo 3 – Obblighi del soggetto ospitante**

Il soggetto ospitante:

- è tenuto alla sottoscrizione di un apposito progetto individuale che disciplinerà i rapporti tra le parti per la partecipazione e lo svolgimento del relativo tirocinio;

- attiva il tirocinio nel rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, e di abbattimento delle barriere architettoniche e di ogni altra norma a tutela delle condizioni di lavoro degli interessati, con particolare riferimento all’assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali e all’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;

- adempie agli obblighi di legge in materia di comunicazioni obbligatorie, anche nei casi di proroga o interruzione anticipata del tirocinio;

- individua uno o più tutor interni, secondo quanto dichiarato nel progetto individuale, per seguire i partecipanti, con la prescrizione di almeno n. 1 tutor ogni 5 partecipanti, ed in ogni caso per ciascuna sede operativa;

* assicura al tirocinante, nella fase di avvio del tirocinio, adeguata informazione e formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi degli artt. 36 e 37 del D.lgs. 81/2008, fornisce eventuali dispositivi individuali di protezione, garantisce ai tirocinanti le condizioni di sicurezza e di igiene nel rispetto della vigente normativa in materia, effettua la visita medica prevista dalla normativa vigente, sollevando da qualsiasi onere il soggetto promotore;
* eroga l’indennità di tirocinio;
* collabora con il soggetto promotore alle attività di monitoraggio e verifica dell’andamento del tirocinio;
* concorda con il soggetto promotore tutte le eventuali variazioni inerenti il progetto individuale (cambiamento della sede del tirocinio, variazioni di orario, sostituzione del tutor, ecc.);
* comunica quanto prima e per iscritto al soggetto promotore l’eventuale perdita dei requisiti prescritti nel Regolamento per l’attuazione dei tirocini;
* effettua, congiuntamente al tutor del soggetto promotore, la valutazione finale degli esiti della partecipazione al tirocinio per ciascuno dei beneficiari, con la compilazione di apposita scheda individuale da trasmettere al Responsabile del caso in seno all’equipe di valutazione multidisciplinare competente;
* cura la gestione ordinata del registro delle presenze dei tirocinanti.

**Art. 4 – Garanzie assicurative**

1. Ogni tirocinante è assicurato dal soggetto ospitante:

- presso l’Inail contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

- presso idonea compagnia assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

2. Le coperture assicurative devono comprendere anche eventuali attività svolte dal tirocinante al di fuori dell’azienda, rientranti nel Progetto individuale.

3. In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, il soggetto ospitante ha l’obbligo di segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi e al soggetto promotore.

**Art.5 – Modalità di erogazione e rendicontazione dei costi ammissibili**

Il pagamento al soggetto ospitante avverrà secondo le seguenti modalità:

- *rimborso spese forfettarie*: Domanda di Rimborso, redatta su propria carta intestata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi con allegati i giustificativi delle spese sostenute;

- *rimborso indennità di tirocinio*: Domanda di Rimborso mensile, redatta su propria carta intestata, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi del DPR 445/2000 e smi con l’elenco dei tirocini a cui allegare la seguente documentazione:

* dichiarazione di regolare svolgimento del tirocinio, una per ciascun tirocinante;
* copia del registro individuale delle attività di tirocinio regolarmente vidimato, compilato e firmato dal tirocinante e dal tutor aziendale;
* documentazione attestante l’effettiva erogazione dell’indennità di tirocinio al beneficiario REI a mezzo bonifico bancario su c/c al medesimo intestato o assegno circolare/postale nominativo non trasferibile.

**Gli importi relativi alle indennità di partecipazione erogate al tirocinante, saranno liquidate ove si verifichi l'effettiva presenza ad almeno il 70% delle ore previste nel mese o nei mesi di riferimento**.

A conclusione del tirocinio, il soggetto ospitante dovrà redigere una relazione finale sullo sviluppo e sugli esiti dell’attività.

La liquidazione dei contributi avverrà a seguito della presentazione della documentazione richiesta e previo esperimento delle verifiche amministrativo-contabili effettuate dall’Ambito. Ai fini dell’erogazione del contributo il soggetto ospitante dovrà essere in regola con i pagamenti e gli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, nonché in tutti gli altri obblighi previsti dalla normativa vigente nei confronti di INPS, INAIL. A tal fine l’Ambito procederà ai sensi dell’articolo 71, D.P.R. 445/2000 alla verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive presentate e, prima di procedere al pagamento, all’acquisizione d’ufficio, ai sensi dell’articolo 44 bis, D.P.R. 445/2000, del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) del soggetto che abbia presentato domanda di contributo. In caso di DURC irregolare il contributo si intenderà revocato e nessun pagamento potrà avere luogo.

**Art. 6 – Durata della Convenzione**

La presente Convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione per tutto il periodo di attuazione e rendicontazione dei tirocini .

Sono cause di risoluzione anticipata della Convenzione e di tutti i tirocini ad essa collegati, per ciascuna delle parti, con perdita di efficacia immediata, le seguenti fattispecie:

- mancato rispetto da parte del soggetto ospitante o del soggetto promotore degli obblighi previsti dalla convenzione e dal progetto individuale;

- perdita, da parte del soggetto ospitante, dei requisiti previsti dal Regolamento richiamato.

**Ai sensi del D. D. del MLPS del 19 marzo 2019, il termine delle attività progettuali previsto dall'art. 4.6 dell'Avviso 3/2016 è il 31 dicembre 2020. Le spese relative alle attività concluse al 31 dicembre 2020 dovranno essere pagate e quietanzate entro e non oltre i sessanta giorni successivi a tale data.**

**Art. 7 – Sanzioni**

Gravi inadempienze o l’ impossibilità a conseguire gli obiettivi previsti dal progetto individuale determinano l’interruzione del tirocinio.

**Art. 8 – Trattamento dati personali**

Le Parti dichiarano reciprocamente di essere informate e di acconsentire espressamente che i dati personali concernenti i firmatari della presente Convenzione comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell’esecuzione della Convenzione vengano trattati esclusivamente per le finalità della stessa ai sensi , ai sensi del Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Titolari del trattamento sono rispettivamente il soggetto ospitante e il soggetto promotore.

**Art. 9 – Rinvio**

Per tutto quanto non previsto dalla presente Convenzione, le parti fanno riferimento alla legislazione vigente in materia.

Il soggetto promotore Il soggetto ospitante …...……………………………………. ………………………………………..

Lì \_\_\_\_\_\_\_